

LA PESATURA DEGLI AFFARI GIUDIZIARI*

*R. MAIO

1. Premessa introduttiva

Se si vuole disporre di un parametro certo, sicuro ed affidabile in base al quale distribuire in maniera bilanciata il carico di lavoro all'interno di un ufficio giudiziario, questo può essere sicuramente rintracciato attraverso la pesatura dei procedimenti giudiziari. La “pesatura” (*case weighting* o *weighted caseload*) rappresenta un metodo a cui sempre più frequentemente ricorrono i tribunali a livello internazionale per determinare in base a parametri chiari e oggettivi il numero di giudici, p.m., personale di cancelleria necessario per fronteggiare in tempi ragionevoli la domanda di giustizia e, conseguentemente, per allocare il personale giudiziario in maniera efficiente.

Le tecniche di pesatura dei procedimenti giudiziari muovono dal presupposto che i carichi di lavoro degli uffici giudiziari differiscono tra loro non solo in termini quantitativi, ma anche e soprattutto per le loro caratteristiche qualitative, cioè per la differente complessità che li contraddistingue. L'emissione di un decreto ingiuntivo, ad esempio, comporta, mediamente, per il giudice e per la cancelleria un impegno molto inferiore in termini di tempo rispetto ad un procedimento fallimentare. Si ritiene, però, che misurando il tempo medio che un giudice impiega per risolvere una determinata controversia, attraverso semplici calcoli, si possa verificare se il numero di giudici in servizio sia adeguato a rispondere in tempi ragionevoli al carico di lavoro degli uffici giudiziari, cioè alla domanda di giustizia. Mediante la “pesatura” si va, pertanto, ad attribuire a ciascun procedimento un determinato “peso”, ovvero un parametro indicativo del tempo necessario per la definizione di quello specifico giudizio¹. Successivamente, moltiplicando questo “fattore di complessità” (peso) per il numero di procedimenti sopravvenuti si ottiene un'indicazione chiara del numero di ore necessarie per trattare in un arco temporale, che di solito si fa riferire all'anno, i procedimenti². Attraverso ulteriori operazioni matematiche si arriva a stabilire il numero di giudici che sarebbero necessari per far fronte alla domanda di giustizia nell'arco di tempo considerato. Esiste, infatti, un “punto di saturazione”, un numero di procedimenti “pesati”, superato il quale, rispetto alle risorse umane disponibili, il tempo per la risoluzione delle controversie si dilata e può, come spesso purtroppo accade, diventare eccessivo. L'obiettivo ultimo della pesatura è, pertanto, quello di garantire la

¹In un ampio studio condotto dalla CEPEJ nel giugno 2020, S. BENKIN e M. FABRI, *Case weighting in European Judicial Systems*, Strasburgo, 2020, è stata messa a punto una definizione di “peso dei procedimenti” quale «sistema di punteggi per valutare il grado di complessità di varie categorie di procedimenti, basato sull'assunto che ogni categoria di procedimenti differisce da un'altra per l'ammontare di tempo necessario per la sua trattazione (Scoring system to assess the degree of complexity of case types based on the understanding that one case type may differ from another case type in the amount of judicial time required for processing)».

² M. FABRI, *Metodi per la pesatura dei procedimenti giudiziari in Europa*, in www.questionegiustizia.it, 2020.

ragionevole durata del processo, abbattere l'arretrato esistente, ridurre i tempi del giudizio e riportare il processo a un modello di efficienza e competitività³.

2. I principali metodi per la pesatura dei procedimenti giudiziari

La pesatura può essere effettuata con vari metodi già tutti sperimentati da diverse amministrazioni della giustizia europea e ormai da tempo molto consolidate negli uffici giudiziari degli Stati Uniti⁴. Le principali tecniche per calcolare i “pesi” relativi alle varie categorie di procedimenti sono riconducibili essenzialmente a due tipi: il metodo Delphi (*Delphi-based*) e il metodo cd. Studio dei tempi di lavoro (*Time study*)⁵.

- Il **metodo Delphi** è stato ideato negli anni '50 dalla RAND Corporation, un'organizzazione di ricerca e consulenza negli Stati Uniti, e viene tradizionalmente impiegato ogni qual volta, per risolvere un problema, non si hanno a disposizione dati, o questi ultimi sono poco attendibili, oppure quando essi risultano particolarmente difficoltosi ed onerosi da reperire. Nel *metodo Delphi* l'attribuzione del “peso” a ciascun procedimento viene effettuata da un *panel* di esperti, formato da giudici, i quali, attraverso una procedura più o meno strutturata, devono pervenire ad una *stima condivisa* del tempo necessario per l'esaurimento dei diversi procedimenti esaminati. Un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'indagine e per l'affidabilità e qualità del risultato finale risiede nella selezione degli esperti che andranno a formare il *panel*. Sarebbe preferibile che la composizione del gruppo di lavoro sia mista ma ben bilanciata, formata da giudici che abbiano maturato diverse esperienze professionali in vari uffici e su diverse materie e che, soprattutto, dispongano di buone capacità relazionali, fondamentali per lavorare in *team* e per raggiungere soluzioni condivise.
- L'altra tecnica utilizzata, il **metodo Studio dei tempi di lavoro**, consiste nella misurazione del tempo impiegato per esaurire il procedimento da parte di osservatori terzi (consulenti, esperti, ecc....) o degli stessi magistrati impegnati nel trattamento del caso. Se vi sono risorse sufficienti, la possibilità di raccogliere i dati coinvolgendo tutti i giudici è la scelta più

³ Cfr. *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, in www.governo.it, p. 51 ss.

⁴ La Cepej sta sviluppando linee guida su questo argomento basate sulle esperienze già condotte in molti i paesi Europei F. DE PASQUALE, *Case-weighting in European judicial systems. Strasbourg: Steering group of the Saturn Centre for judicial time management (Cepej-Saturn)*, Council of Europe, 2018: <https://rm.coe.int/cepej-Saturn-2017-7erev10e-case-weighting/16808ccb22>.

⁵ Le informazioni contenute in questo paragrafo si basano sui dati raccolti da un articolato studio condotto dalla Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) pubblicato nel giugno 2020: S. BENKIN and M. FABRI, *Case weighting in European Judicial Systems*, CEPEJ 2020(9), Strasbourg, Council of Europe, 2020. <https://rm.coe.int/study-28-case-weighting-report-en/16809ede97>; v. anche H. GRAMCKOW, *Estimating Staffing Needs in the Justice Sector*, World Bank, Washington DC.

indicata. Come già segnalato, l'analisi dei dati produrrà come risultato finale un valore medio relativo al tempo impiegato per la trattazione dei procedimenti; pertanto, più ampia sarà la raccolta dei dati, più è probabile che la media possa effettivamente rappresentare i tempi medi di trattazione dei procedimenti. Nel caso in cui non fosse possibile raccogliere i dati da tutti i giudici, occorrerà individuare un campione rappresentativo dell'intero corpo giudiziario, rispecchiando in un insieme più piccolo l'intera "popolazione giudiziaria", considerandone l'età, il genere, la specializzazione professionale, la sede di lavoro, il carico di lavoro, la dimensione dell'ufficio, ecc. Anche in questo caso il punto di partenza è costituito dalla selezione di un campione di corti da esaminare e si decide quali e quante categorie di procedimenti valutare, soppesando i vantaggi in termini di dettaglio e precisione nel disporre di numerose categorie di procedimenti e gli svantaggi in termini di costi e di tempo che questo comporta.

Nello *studio "per eventi"*, una sottocategoria di questo metodo, si individuano tutte le potenziali attività del giudice associate a ciascun tipo di procedimento e si classificano in una serie di "eventi principali" (ad esempio, l'udienza preliminare, il dibattimento dinanzi la giuria, l'udienza in cui è pronunciata la sentenza, ecc.). Per ciascun tipo di "evento" si misurano dunque il tempo che richiede e la frequenza con cui ricorre nel procedimento (espressa con un valore compreso fra zero e uno) e se ne calcola il prodotto, che viene chiamato *task weight*. La somma dei *task weights* di tutti gli "eventi" associati ad un procedimento rappresenta l'ammontare di tempo richiesto per il suo trattamento. Per questo tipo di studio, tuttavia è indispensabile che il sistema elettronico di gestione dei procedimenti (*electronic case management system*, ad esempio, in ambito civile in Italia SICID e SIECIC) sia in grado di estrarre automaticamente le frequenze dei singoli eventi.

3. L'esperienza del sistema giudiziario italiano in materia di pesatura dei procedimenti civili

Anche nel nostro Paese, seppur non dotato di un sistema di pesatura a livello nazionale, sono stati compiuti alcuni tentativi riconducibili alla pesatura dei procedimenti⁶. A tal proposito, però, è necessario distinguere alcuni che rappresentano delle mere costruzioni teoriche, a carattere

⁶ Esperienze interessanti, riconducibili alla pesatura dei procedimenti, sviluppate in Italia possono essere considerate: le analisi svolte per la determinazione delle piante organiche, l'applicativo Giada, lo studio del CSM sui cosiddetti "canestri", lo "Studio sul peso del processo" a cura di Giorgia Telloli e Claudio Nunziata (Corte di Appello di Bologna, 2004), le implicite analisi condotte sulla complessità dei procedimenti per la redazione degli art. 37.

programmatico, ma concretamente non attuate da altri che, invece, costituiscono dei veri e propri sistemi di pesatura ad oggi effettivamente in uso.

- Tra i primi si ricorda il progetto del Gruppo Misto CSM – Ministero (istituito agli inizi del 1999/2000 e integrato nel 2002), il quale rappresenta un esempio significativo conosciuto di analisi ponderale dei procedimenti penali e civili⁷. Il progetto si poneva l'obiettivo di definire un primo sistema di pesi in ingresso ovvero un sistema di pesi che consente di classificare il procedimento iscritto con un indice di onerosità. Per determinare i pesi dei procedimenti civili, si è utilizzato il seguente metodo, classificando gli stessi in base a tre parametri: **indice di difficoltà della materia trattata** (da 1 a 8) che tiene conto della complessità della questione giuridica e quindi dell'impegno temporale necessario per la sua soluzione; **indice di durata** (nr. udienze necessarie per la definizione del procedimento) individuato nel seguente modo: Da 0-4 udienze, peso 1; da 5-10 udienze, peso 2. Il numero delle udienze è stato calcolato in base ai tempi previsti dal codice di procedura civile. Per il numero da 4 a 10 udienze, si è tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 180, 183, 184 co.1, 184 co.2 e 189. Il numero delle udienze (cinque udienze) è stato aumentato di ulteriori 5 udienze (2 per l'espletamento della prova, 1 per giuramento ctu, 1 per esame ctu ed 1 per chiarimenti ctu) per un totale di 10 udienze. Ultimo fattore considerato sono le **parti del processo**: fino a 2 parti, valore 1; da 3 a 5 parti, valore 2; oltre 5 parti, valore 3.

Correlando questi indici, si è ricavato il peso di ogni procedimento civile e la sua classificazione in classi di onerosità. Per ogni tipologia di procedimento si è definito un peso "organizzativo" in grado di qualificare la tipologia di lavoro eseguita dall'ufficio giudiziario e il tempo e le risorse impiegate per la definizione del procedimento stesso. È quindi evidente che un sistema di pesatura rappresenti un elemento fondamentale per potere gestire i tribunali e allocare le risorse sulla base delle effettive capacità ed esigenze.

Rimanendo sempre nell'ambito delle "costruzioni teoriche", più di recente, l'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, ha elaborato un progetto di lavoro, pubblicato sul rispettivo sito ufficiale, che mira a determinare i **carichi massimi esigibili**, ricorrendo proprio alle tecniche di pesatura⁸. La determinazione dei carichi esigibili si rende necessaria, per l'ANM, ancor di più a seguito della riforma Cartabia. Questa, di fatti, ha introdotto la nuova figura dei

⁷ Le informazioni contenute in questo paragrafo tengono conto della Relazione finale del "Gruppo di lavoro per la individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti" della quarta commissione del CSM": file:///C:/Users/robma/Documents/Gruppo%20di%20lavoro%20per%20la%20individuazione%20degli%20standard%20medi%20di%20definizione%20dei%20procedimenti%20-%20CSM.pdf.

⁸ Cfr. Dettaglio proposta ANM sui "Carichi di lavoro" dei magistrati italiani e Documento sui carichi esigibili, Progetto di lavoro approvato dal Cdc, 2023, in <https://www.associazionemagistrati.it/>.

risultati attesi. Si è, cioè, prevista la necessità per ciascun ufficio giudiziario di fissare annualmente, «sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240», i risultati attesi nei limiti dei carichi esigibili individuati dal CSM. Il progetto dell'ANM si suddivide in una serie di fasi che ricalcano, in buona sostanza, un tradizionale metodo Delphi. Per calcolare il carico massimo esigibile, vale a dire la soglia di impegno lavorativo massima che si può pretendere da un magistrato (oltre la quale si corre il rischio che l'attenzione cali e il lavoro perda di qualità), si prevede una collaborazione attiva da parte dei magistrati stessi ai quali, dopo aver accuratamente selezionato le tipologie di provvedimenti da misurare, verrà somministrato un questionario con la specifica richiesta di quantificare il tempo di lavoro normalmente necessario per giungere alla redazione delle varie tipologie di provvedimenti individuati. Elaborando statisticamente e in forma aggregata i vari dati ottenuti, sarà possibile quantificare il carico massimo esigibile. Si fa comunque presente che per l'attuazione di questo progetto si rende necessaria la collaborazione di risorse esterne dotate di competenze specialistiche nel campo della statistica.

- Per quanto concerne, invece, alcune esperienze applicative concrete, attualmente in uso, delle tecniche di pesatura, occorre far riferimento, in primo luogo, senz'altro all'**applicativo Giada**, ampiamente sperimentato in ambito penale⁹. Giada-2¹⁰ non è altro che un applicativo informatico che, dopo aver determinato automaticamente il peso dei fascicoli della prima udienza, li assegna in maniera equilibrata alle sezioni penali del Tribunale. I procedimenti sono, cioè, assegnati a rotazione a ciascun Giudice/Collegio, facendo in modo che lo stesso Giudice/Collegio non si veda assegnato un processo della stessa classe sino a quando anche tutti gli altri giudici/collegi competenti sulla materia non ne avranno a loro volta avuto uno assegnato. Si è detto che l'attribuzione di un certo peso al procedimento viene effettuata dal sistema stesso in maniera del tutto automatica, ma bisogna tenere presente che la configurazione delle specifiche classi di peso spetta comunque a ciascun Tribunale in autonomia (vale a dire la scelta di attribuire al procedimento *x* il peso di 4 piuttosto che 6 è una decisione valutata a monte dal tribunale stesso in sede di configurazione del sistema). Più nello specifico, è compito del Presidente di ciascun Tribunale e dell'ufficio del dibattimento determinare con assoluta autonomia e discrezionalità, il numero e la consistenza delle classi

⁹ Per approfondimenti, si consulti “Modulo Calendar e Giada” in <https://www.csm.it/web/csm-internet/il-processo-penale-telematico/sicp/modulo-giada>.

¹⁰ Con l'acronimo G.I.A.D.A. si intende Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni Dibattimento.

di peso. Potrà così essere attribuito, ad esempio, il punteggio 1 per ciascun imputato libero e 2 per ciascun imputato detenuto; un parametro di 1 per ogni capo di imputazione; potrà assegnarsi un punteggio standard per ciascun reato del processo ed un altro maggiore per determinati reati (ad esempio reati associativi). Quindi, per esempio, un fascicolo con 2 imputati, di cui uno detenuto, e 1 capo di imputazione avrà un peso complessivo di 4. Tutti i punteggi configurati andranno a formare dei panieri che rappresentano appunto le classi di peso¹¹.

Un ulteriore riscontro pratico della pesatura è possibile rintracciarlo nei criteri di cui la Corte Suprema di Cassazione si avvale per la distribuzione degli affari (sia civili che penali) ai collegi¹². Quanto al settore civile, presso ogni sezione civile ordinaria è costituito l'Ufficio spoglio, il quale si occupa, *inter alia*, di predisporre una scheda informatizzata di spoglio, ove inserire una serie di informazioni utili per la formazione di ruoli d'udienza omogenei tra cui, segnatamente, il **valore ponderale** del ricorso. Quest'ultimo varia in un *range* di 1-5 ed è correlato non alla specifica materia trattata ma ad alcuni elementi che consentono di presumere *ex ante* una maggiore o minore snellezza del procedimento. A titolo esemplificativo, se il ricorso ha ad oggetto questioni di diritto già decise, vizi di motivazione ed un numero di motivi di ricorso non superiore a 3, gli sarà attribuito un valore ponderale pari a 1; viceversa, il valore più alto, ovvero 5, viene di norma assegnato a tutti quei ricorsi di eccezionale difficoltà per la complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento. La determinazione e l'attribuzione del peso ai procedimenti risulta di fondamentale importanza anche per definire il carico massimo di lavoro che ogni magistrato può sostenere in occasione di ciascuna udienza.

4. I compiti attribuibili agli AUPP correlati alla pesatura dei fascicoli

Dopo aver sottoposto ad un'attenta disamina gli elementi distintivi, i metodi sperimentati e le finalità insite nella pesatura dei fascicoli, si rende necessario offrire una panoramica delle mansioni che, sfruttando al massimo le potenzialità delle tecniche di pesatura, potrebbero essere attribuite ai funzionari UPP.

¹¹ Ad esempio: I classe di peso da 0 a 2 (1 imputato libero e 1 imputazione); II classe di peso da 3 a 6; etc. Tutti i parametri per il calcolo del "peso" sono valorizzati in modo automatico da GIADA prelevando i dati direttamente da SICP.

¹² Cfr. tabelle di organizzazione Corte di Cassazione, triennio 2020-2022, pp. 27 e ss., https://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/Tabelle_di_organizzazione_triennio_2020-2022.pdf; nonché tabelle di organizzazione Corte di Cassazione, triennio 2009-2011, https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Tabella_di_organizzazione.pdf.

Si è già avuto modo di chiarire, in precedenza, che gli AUPP potrebbero svolgere un ruolo chiave nella fase antecedente alla vera e propria trattazione del procedimento. In questa fase, come si è ampiamente evidenziato sopra (cfr. par. 1.10), al fine di prevenire la formazione di nuovo arretrato, sarebbe di estrema utilità effettuare una valutazione analitica, una vera e propria sorta di “spoglio” dei procedimenti in ingresso. Avvalendosi dell’ausilio dei sistemi informativi di monitoraggio, gli AUPP dovrebbero svolgere un’attività di **catalogazione del contenzioso in entrata**. Catalogazione che dovrebbe avvenire nel rispetto di alcuni criteri specificamente individuati, tra cui criteri economici¹³, criteri Corte EDU¹⁴, nonché criteri di pesatura. Quanto, in particolare, a quest’ultimi, gli addetti potrebbero occuparsi della classificazione dei vari procedimenti sopravvenuti sulla base di criteri predeterminati (a livello di Ufficio giudiziario o a livello nazionale) attribuendo a ciascun procedimento un determinato coefficiente di complessità¹⁵ onde assicurare un’assegnazione bilanciata degli stessi alle varie sezioni del tribunale e sulla cui base progettare interventi correttivi. In altri termini, per mettere in pratica un’operazione di pesatura è indispensabile che vengano stabiliti *ex ante* metodo da seguire e parametri specifici, cui gli addetti dovranno uniformarsi per l’assegnazione dei pesi. Conformemente ai diversi modelli sopradescritti, preme osservare che andrebbe compiuta, a monte, una scelta di fondo tra l’attribuzione del punteggio di complessità in base alla materia oggetto della controversia ovvero a seconda delle specifiche caratteristiche processuali/ sostanziali che il caso presenta.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi per chiarire quanto detto.

Nel primo caso, il peso segue la materia. Si stabilisce, cioè, a priori, in base alle esperienze dei magistrati (dopo aver condotto un esame del tipo Delphi o uno Studio dei tempi), che la trattazione di una controversia in materia societaria, ad esempio, riveste una complessità superiore rispetto ad una causa di mutuo e così via¹⁶.

Nel secondo caso, la complessità del singolo fascicolo e, di conseguenza, il suo rispettivo peso in termini di difficoltà, andrà valutata solo dopo aver accuratamente esaminato tutte le possibili variabili

¹³ Su cui cfr., *amplius*, sezione IV, par. 1.17.

¹⁴ Su cui cfr., *amplius*, sezione IV, par. 1.6.

¹⁵ Tale coefficiente (rappresentato da un parametro alfabetico o numerico) può essere espresso in vario modo: può corrispondere al tempo stimato per la trattazione del procedimento stesso (in questo caso, ad esempio, se il tempo medio di trattazione di un procedimento fallimentare è 20 ore gli verrà attribuito un punteggio pari a 20); viceversa, secondo una diversa impostazione, si utilizza un parametro che non corrisponde direttamente al tempo medio di trattazione ma che indica in maniera proporzionale quanto un procedimento è più complesso rispetto ad un altro.

¹⁶ È chiaro un’attribuzione del peso di questo tipo sia ancorata ai risultati di uno studio accurato di pesatura, condotto *ex ante*, ispirato o al metodo Delphi o al metodo cd. Studio dei tempi di lavoro. La scelta sullo specifico metodo dipende, come evidenziato in precedenza, da una serie di variabili: tempo a disposizione, risorse disponibili, maggiore o minore coinvolgimento dei magistrati ecc.

che il singolo fascicolo presenti¹⁷. Questa seconda impostazione richiede di individuare tutti quei fattori (come ad es. il valore della causa, il numero di testimoni previsti, l'assunzione di prove particolarmente complesse, la necessità di un interprete, il numero di udienze previste ecc.) che incidono sulla complessità dell'*iter* processuale, aggravandolo. Più specificatamente, tra questi, si fanno rientrare¹⁸: l'alto numero di rapporti processuali coinvolti derivanti da un cumulo oggettivo di cause (creatosi *ab origine* o in corso di causa per effetto, ad esempio, della proposizione di domande riconvenzionali); la molteplicità di parti coinvolte¹⁹; l'alto numero delle questioni controverse; l'elevato ammontare delle prove da assumere²⁰. Parallelemente, bisogna tener conto di ulteriori elementi come: la materia controversa; il valore economico della causa; la **presenza di indici di mediabilità della lite** (sul punto, cfr., *infra*, par. 1.12); l'effettiva costituzione delle parti o l'eventuale loro contumacia; la necessità di applicare una legge straniera o sovranazionale e, in generale, la presenza di un collegamento con ordinamenti stranieri; la sopravvenienza di un accordo transattivo; la natura delle questioni di fatto o di diritto; la **presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati o oscillanti**; la chiarezza o l'oscurità della normativa o della riflessione dottrinale e giurisprudenziale; il maggiore o minore tecnicismo di un istituto. È evidente che si tratta di elementi variabili, che potrebbero emergere anche in un momento successivo a quello dell'introduzione del giudizio, ne consegue la necessità di aggiornare, al verificarsi di talune circostanze, i valori attribuiti in un primo momento alla causa.

Dopo aver assegnato un determinato coefficiente al singolo procedimento, le informazioni sul peso del processo, congiuntamente ad altre (quali la regolare costituzione delle parti; la regolarità delle notificazioni/comunicazioni; la sussistenza di eccezioni preliminari; l'ammissibilità dell'appello *ex art. 348 bis c.p.c. ecc.*), potranno essere restituite al magistrato attraverso una **scheda riepilogativa del procedimento**, in modo tale da permettere al singolo magistrato di avere un quadro quanto più possibile chiaro e dettagliato della complessità dei procedimenti gravanti sul proprio ruolo e per permettergli, di conseguenza, di operare i più appropriati interventi migliorativi a livello organizzativo.

¹⁷ Si tratta in questo caso sistema di pesatura che si fondi sugli "elementi di complessità" schiettamente processuali. Metodo abbracciato, di recente, da E. BORSELLI-L. DANI, *L'organizzazione del lavoro del giudice alla luce della riforma del processo civile. Pesatura dei fascicoli e gestione della complessità delle controversie*, in *Judicium*, 2023.

¹⁸ Cfr. la classificazione proposta da E. BORSELLI-L. DANI, *L'organizzazione*, cit. Particolarmente interessante, nel citato studio, è, inoltre, l'individuazione delle specifiche finalità che potrebbe assolvere la pesatura in relazione a ciascuna fase processuale *post-riforma* Cartabia.

¹⁹ Elemento che rende di per sé solo, a prescindere, cioè, dai legami di connessione fra i rapporti di cui esse sono titolari, il processo più difficile da gestire, stante la più consistente mole di atti redatti e di argomentazioni difensive svolte.

²⁰ Sotto questo profilo, è senz'altro da tenere in considerazione la presenza o meno di svariate prove costituenti, a maggior ragione quando è necessario l'ausilio di un interprete, ma anche la quantità di documenti depositati e il loro tecnicismo o la necessità di integrare le conoscenze del giudice tramite il sapere tecnico di un consulente.

Per concludere, si sottolinea ancora una volta la forte necessità di revisionare e tipizzare i codici oggetto presenti nella nota di iscrizione a ruolo (cfr. par. 1.9.).

La pulizia del dato in fase di immissione, elaborazione ed estrazione si ripercuote, di fatti, sull'attendibilità statistica dei registri e sull'aderenza degli stessi alla realtà concreta dell'Ufficio giudiziario, sulla coerenza dei dati in ingresso/in uscita, nonché sulla qualità del dato stesso. L'errata annotazione dei «codici oggetto» numerici che identificano gli affari ai fini dell'iscrizione nell'ambito dei registri determina, inoltre, una non conforme rappresentazione della composizione qualitativa di sopravvenienze e pendenze e spesso si ripercuote sulla corretta assegnazione delle cause al giudice tabellarmente competente. A ciò si aggiunga che l'attribuzione del peso ponderale è evidentemente legata al fascicolo e, quindi, al codice oggetto identificativo della specifica materia considerata. Di qui, la necessità di una corretta registrazione dei codici anche per consentire l'esatta individuazione del peso attribuito a una data materia/fascicolo.

È facile, dunque, intuire come un riordino ragionato dei codici oggetto (nel senso di cui sopra, v. paragrafo 11.2, operando *a priori*, una più giusta e concisa catalogazione “per oggetto” dei procedimenti in ingresso, indirizzando la scelta del codice da parte dell'avvocato e catalogando gli stessi, in macrocategorie (materie) equilibrate e ragionevoli, che non consentano la dispersione dei procedimenti da un insieme all'altro) gioverebbe all'intero sistema giudiziario.

BIBLIOGRAFIA

BENKIN S. - FABRI M., *Case weighting in European Judicial Systems*, CEPEJ 2020(9), Strasburg, Council of Europe, <https://rm.coe.int/study-28-case-weighting-report-en/16809ede97>.

BORSELLI E. - DANI L., *L'organizzazione del lavoro del giudice alla luce della riforma del processo civile. Pesatura dei fascicoli e gestione della complessità delle controversie*, in *Judicium*, 2023.

DEPASQUALE F., *Case-weighting in European judicial systems. Strasbourg: Steering group of the Saturn Centre for judicial time management (Cepej-Saturn)*, Council of Europe, 2018, <https://rm.coe.int/cepej-Saturn-2017-7erev10e-case-weighting/16808ccb22>.

GRAMCKOW H., *Estimating Staffing Needs in the Justice Sector*, World Bank, Washington DC.

FABRI M., *Metodi per la pesatura dei procedimenti giudiziari in Europa*, in www.questionegiustizia.it.

Dettaglio proposta ANM sui “Carichi di lavoro” dei magistrati italiani e Documento sui carichi esigibili, Progetto di lavoro approvato dal Cdc, 2023, in <https://www.associazionemagistrati.it/>.

Relazione finale del “Gruppo di lavoro per la individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti” della quarta commissione del CSM.

Tabelle di organizzazione Corte di Cassazione, triennio 2020-2022, pp. 27 e ss., https://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/Tabelle_di_organizzazione_triennio_2020-2022.pdf; tabelle di organizzazione Corte di Cassazione, triennio 2009-2011, https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Tabella_di_organizzazione.pdf.